



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato istituito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, destinato ad incentivare gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;

VISTO il regolamento, adottato in data 16 maggio 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati disciplinati, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 57-bis;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento è stato registrato dalla Corte dei conti il 18 luglio 2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 24 luglio 2018;

VISTA la procedura di notifica alla Commissione europea avviata, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 1, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, in ordine alla maggiorazione del credito d'imposta prevista per le microimprese, per le piccole e medie imprese e per le start-up innovative, in pendenza della quale l'applicazione della predetta maggiorazione è temporaneamente sospesa come espressamente riportato nelle premesse del predetto Regolamento;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 1, del citato Regolamento stabilisce che per accedere al credito di imposta i soggetti interessati presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO pertanto necessario definire le modalità di presentazione della comunicazione telematica che gli interessati devono presentare per accedere al credito d'imposta;

CONSIDERATO che le presenti istruzioni disciplinano specificamente la presentazione della comunicazione per accedere al credito d'imposta per gli anni 2017 e 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 16 luglio 2018, con il quale è stato conferito al Cons. Ferruccio Sepe l'incarico di Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria;

DISPONE

ART. 1

(Approvazione del modello di comunicazione)

1. E' approvato il modello di comunicazione telematica, con le relative istruzioni e l'annessa informativa sul trattamento dei dati personali, per la fruizione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. Il modello è utilizzato dai soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che intendono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal Regolamento emanato con il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 16 maggio 2018 di cui alle premesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 24 luglio 2018.

ART. 2

(Utilizzo del modello)

1. Il modello va utilizzato, barrando la relativa casella, per presentare:

- la “**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**”. La comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento di cui all'articolo 1, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta;
- la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”. La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'effettiva realizzazione, nell'anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, inviata in precedenza.

2. Per gli investimenti realizzati nell'anno 2017 il modello va presentato esclusivamente nella modalità di "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

3. Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella "Comunicazione" o nella "Dichiarazione sostitutiva" è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro, e va resa sia nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" sia nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

Art. 3

(Modalità di presentazione del modello)

1. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni sono pubblicati sugli stessi siti *internet* delle due Amministrazioni.

2. La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

3. La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante l'identità SPID, oppure mediante le credenziali *Entratel* o *Fisconline*, rilasciate dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La prova dell'avvenuta presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici di cui al comma 2.

4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione presentata, nonché copia dell'attestazione rilasciata dai servizi telematici di cui al comma 2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono inoltre tenuti a conservare l'originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso.

Art. 4

(Termini di presentazione)

1. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per l’anno 2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al beneficio per gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018, utilizzando il modello di cui all’articolo 2.
2. La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per l’anno 2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019

Art. 5

(Comunicazione del credito d’imposta fruibile)

1. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018 con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
2. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
3. Sul sito *internet* del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it saranno pubblicati eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura.

Roma, 31 LUG. 2018


Cons. Ferruccio Sepe



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679	<p>Con questa informativa il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri spiega:</p> <ul style="list-style-type: none">• come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;• quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679.
Finalità del trattamento	<p>I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria esclusivamente per le finalità connesse al riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.</p> <p>I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Dipartimento attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono gestiti. Il Dipartimento impiega idonee misure di sicurezza, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.</p> <p>Il presente modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della comunicazione al Dipartimento.</p>
Titolare del trattamento	<p>Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e gli intermediari, questi ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, assumono la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p>
Responsabili del trattamento	<p>Il Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, il Dipartimento si avvale dell'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma - via Cristoforo Colombo 426 c/d, designata "Responsabile del trattamento dei dati".</p> <p>L'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad avvalersi quale "Responsabile del trattamento dei dati" di Sogei S.p.a., con sede in Roma, partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, a cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.</p> <p>Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento UE 2016/679, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.</p> <p>Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, con sede in Via della Mercede n. 9 - 00187 Roma - indirizzo di posta elettronica: segreteriaicapodie@governo.it.</p> <p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: segreteriaicapodie@governo.it (indicazione provvisoria).</p> <p>Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo regolamento.</p> <p>Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.</p>
Consenso	<p>Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.</p> <p>Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati, in quanto previsto dalla legge.</p> <p>Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (familiari conviventi) i cui dati saranno oggetto di trattamento nell'ambito della verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

Riservato al soggetto incaricato

Data dell'impegno giorno mese anno

ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

1	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
2	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
3	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
4	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
5	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
6	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
7	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
8	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
9	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
10	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	
11	Codice Fiscale <input type="text"/>	Codice qualifica <input type="text"/>
	Codice Fiscale del familiare convivente <input type="text"/>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il modello va utilizzato per presentare:

- la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**. La comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta;
- la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**. La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

ATTENZIONE: per gli investimenti realizzati nell'anno 2017, va presentata esclusivamente la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

COME SI PRESENTA

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali *Entratel* o *Fisconline*, rilasciate dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all'atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l'impegno a presentarla in via telematica. La data dell'impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l'indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro **“Impegno alla presentazione telematica”**.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l'originale della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d'identità dello stesso.

Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.informazioneeditoria.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2018, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018.

Per gli investimenti effettuati nell'anno 2017, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" va presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018.

COME SI COMPILA

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione e una singola dichiarazione sostitutiva.

In caso di presentazione di più comunicazioni relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione. Sono, invece, considerate irricevibili le dichiarazioni sostitutive presentate successivamente alla prima validamente trasmessa.

Tipo di comunicazione

Va barrata la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata (può essere barrata una sola casella).

Dati del soggetto beneficiario

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta. Nella casella "**Dimensione/tipologia**" va indicato uno dei seguenti codici:

1 - Microimprese

2 - Piccole imprese

3 - Medie imprese

4 - Start-up innovative

5 - Soggetto che non rientra nelle tipologie precedenti.

Per le **persone fisiche** vanno riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita.

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** va riportata la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che viene indicata in forma contratta.

Nella casella "**Natura giuridica**" va riportato il codice corrispondente alla natura dell'impresa o dell'ente, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Rappresentante firmatario della comunicazione

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione/dichiarazione sostitutiva, il relativo "**Codice carica**" e i dati anagrafici richiesti. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Se la comunicazione/dichiarazione sostitutiva è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la comunicazione/dichiarazione sostitutiva e il richiedente (per esempio, la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante legale del dichiarante indica il codice carica 1).

Rinuncia totale alla precedente richiesta

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione per l'accesso al credito d'imposta già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri "Dati degli investimenti e del credito richiesto" e "Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.

La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione.

Non è possibile, invece, rinunciare agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Dati degli investimenti e del credito richiesto

Nel riquadro vanno indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell'anno di riferimento, nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente.

Gli importi indicati nel modello vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 55,49 diventa 55).

Nel riquadro vanno indicati i seguenti dati:

- in **colonna 1**, l'anno di riferimento degli investimenti agevolabili;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli investimenti effettuati o da effettuare sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (di seguito "stampa");
- in **colonna 3**, l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulla stampa;
- in **colonna 6**, l'ammontare degli investimenti effettuati o da effettuare sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (di seguito "emittenti tv e radio locali");
- in **colonna 7**, l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulle emittenti tv e radio locali.

Le colonne 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono compilate automaticamente dall'applicazione web. L'applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell'incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell'1 per cento.

ATTENZIONE: se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", vanno compilate esclusivamente le colonne 2 e 6: l'ammontare degli investimenti indicato nelle predette colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata. Se la dichiarazione sostitutiva è relativa all'anno 2017 vanno, invece, compilate solo le colonne 2 e 3.

Il credito d'imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione, esposto nelle colonne 5 e 9, è determinato nel modo seguente:

- viene calcolato l'importo complessivo del credito d'imposta pari al 75 per cento (90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative) dell'ammontare totale dell'incremento (**colonna 12**);
- l'importo come sopra determinato viene poi ripartito in proporzione agli investimenti sui singoli mezzi di informazione (**colonne 2 e 6**).

Dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro
Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro, e va resa sia nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" sia nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

Se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", il beneficiario deve apporre la firma nell'apposito riquadro.

ATTENZIONE: se le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modello sono presentate tramite un soggetto incaricato della presentazione telematica, il beneficiario deve consegnare al soggetto incaricato la dichiarazione sostitutiva debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del proprio documento d'identità.

Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra.